

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEIO PER LA PREMIALITÀ

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneio per la premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con risorse derivanti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneio (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010);
- b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti (art. 9, comma 1, della Legge n. 240/2010) o di altre specifiche disposizioni;
- c) dai compensi per incarichi esterni svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneio (art. 53, comma 7, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni);
- d) da finanziamenti pubblici e privati ovvero da una quota dei proventi delle attività conto terzi definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai sensi dell'art.1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005, n.230 ai professori a tempo pieno, nonché ai ricercatori, in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di didattica, ricerca e gestione, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti nelle indicate attività, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri indennità e compensi.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneio.

3. Le tipologie di incarichi di cui al comma 1 devono essere preventivamente definite dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Gli incarichi devono essere conferiti con decreto dello stesso Rettore, anche su proposta dei Direttori di Dipartimento.
4. I compensi per le ulteriori attività di cui al comma 3 sono attribuiti sulla base di criteri premiali e di parametri definiti *ex ante* dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti, sentito il Senato Accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell'Ateneo nei propri atti di programmazione.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 240/2010 possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, nel rispetto di criteri e modalità previsti dalla normativa di Ateneo. Il contributo all'acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.

Art. 4

Compensi

1. La misura dei compensi previsti dal presente Regolamento è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti, nei limiti delle risorse del Fondo. I compensi devono essere comunque commisurati alla tipologia di funzioni ed incarichi nonché alla relativa durata.
2. I compensi sono erogati con provvedimento del Direttore Generale, previa verifica effettuata sui requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 da parte del Rettore. A tal fine il Rettore può avvalersi di una commissione composta da tre membri.
3. I compensi, a valere in tutto o in parte su finanziamenti del MIUR e su finanziamenti esterni, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
4. I compensi previsti dal presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 5

Norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato sul sito di Ateneo e sull'Albo ufficiale dell'Università degli Studi della Tuscia. Ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.



(Emanato con D.R. n. 1074/17 del 28.11.2017)

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.